

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI JESOLO

Rep. n. 6863

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno trenta(30) del mese di marzo (3), dalle ore 9 e 36, nella sede municipale del comune di Jesolo, sita in via Sant'Antonio, n. 11, avanti a me Francesco Pucci, segretario comunale, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., sono personalmente comparsi i signori:

Renato Segatto, nato a [REDACTED] [REDACTED] nella espressa ed unica qualità di dirigente dell'area lavori pubblici e urbanistica del comune di Jesolo, in rappresentanza di tale Ente ai sensi dell'articolo 107, d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., e del provvedimento sindacale prot. n. 79836 del 16.12.2013, con codice fiscale e partita i.v.a. 00608720272, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, di seguito anche indicato come "Comune", da me identificato mediante conoscenza personale.

Luca Paccagnan, [REDACTED] [REDACTED], nella espressa ed unica qualità di legale rappresentante della ditta "LF COSTRUZIONI S.R.L." con sede in [REDACTED] ([REDACTED]) in Via [REDACTED] con codice fiscale e partita i.v.a. [REDACTED] (nel prosieguo indicata come "ditta mandataria"), da me identificato mediante carta d'identità [REDACTED]

rilasciata dal comune di [REDACTED] in data [REDACTED] il quale dichiara di agire quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con scrittura privata, allegata sub 1), autenticata dal dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, rep.n. 110945/racc. n. 34473 in data 14.03.2017, tra essa medesima e la seguente ditta mandante: ditta "BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L." con sede a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Via [REDACTED] codice fiscale e partita i.v.a. [REDACTED] (nel prosieguo indicata anche come "ditta mandante"). Il costituito raggruppamento temporaneo di impresa nel prosieguo del presente atto verrà indicato come "ditta".

I contraenti responsabilmente confermano i dati dei rispettivi codici fiscali e indi mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono:

- che oggetto del presente contratto sono i lavori di sistemazione viabilità villaggio Ciano a Cortellazzo, identificati con codice il codice identificativo gara (cig 6538880679) e il codice unico di progetto (cup F24E15000520004);

- che con delibera della giunta comunale n. 295 del 25.10.2016, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, nell'importo complessivo di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), di cui € 1.722.573,07, (euro unmilionesettecentoventiduemila cinquecentosettantatre/07) per opere a base d'asta, ed € 20.000,00,

(euro ventimila/00) per oneri relativi ai piani di sicurezza;

- che con determinazione del dirigente dell'area lavori pubblici e urbanistica n. 1493 del 22.11.2016, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, è stato deciso di procedere con l'appalto dei lavori di sistemazione viabilità villaggio Ciano a Cortellazzo individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo altresì di procedere alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., demandando alla stazione unica appaltante l'espletamento della gara;

- che con determinazione dirigenziale n. 1564 del 29.11.2016 è stato approvato il bando di gara e relativi allegati;

- che con determinazione dirigenziale n. 159 del 09.02.2017, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la ditta LF Costruzioni s.r.l. (mandataria) con sede a [REDACTED] in via [REDACTED] e la ditta Brussi Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede a [REDACTED], via [REDACTED]

- che con determinazione dirigenziale n. 307 del 13.03.2017 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione sopra citata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50;

- che il responsabile unico del procedimento ha provveduto

alla validazione del progetto ai sensi dall'art. 26, comma 8,

del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, con atto prot.n. 67311 del

20.10.2016;

- che il progetto è stato verificato, ai sensi dell'art. 26

del d. lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm., in data 20.10.2016,

con atto prot. n. 67301 del 20.10.2016;

- che la ditta LF Costruzioni S.r.l. è in regola con il pa-

gamento dei contributi, premi e accessori all'INAIL, all'

INPS, ed alla Cassa Edile come attestato dal documento unico

di regolarità contributiva on line, n. protocollo

INAIL_6577732 del 02.03.2017 valido fino al 30.06.2017;

- che la ditta Brussi Costruzioni S.r.l. è in regola con il

pagamento dei contributi, premi e accessori all'INAIL, all'

INPS, ed alla Cassa Edile come attestato dal documento unico

di regolarità contributiva on line, n. protocollo INPS_5949520

del 23.02.2017 valido fino al 23.06.2017;

- che la ditta LF Costruzioni S.r.l., in quanto società a

responsabilità limitata, ha presentato al prot. n. 13272 del

02.03.2017 la comunicazione di cui all'art. 1, d.P.C.M. dell'

11.5.1991 n. 187, la quale è in deposito presso l'unità or-

ganizzativa contratti;

- che la ditta Brussi Costruzioni S.r.l., in quanto società a

responsabilità limitata, ha presentato al prot. n. 13272 del

02.03.2017 la comunicazione di cui all'art. 1, d.P.C.M. dell'

11.5.1991 n. 187, la quale è in deposito presso l'unità

organizzativa contratti;

- che con riferimento alla ditta LF Costruzioni s.r.l., in esito a richiesta di rilascio di comunicazione antimafia, prot. n. PR_TVUTG_Ingresso_0012235_20170209, è stato visualizzato il messaggio di permanenza dell'iscrizione della stessa alla white list della competente prefettura;

- che con riferimento alla ditta Brussi Costruzioni s.r.l., in esito a richiesta di rilascio di comunicazione antimafia, prot. n. PR_TVUTG_Ingresso_0012230_20170209, è stato visualizzato il messaggio di permanenza dell'iscrizione della stessa alla white list della competente prefettura;

- che la ditte costituenti l'associazione temporanea di impresa non hanno presentato proposta integrativa del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs.18.04.2016 n. 50, ed hanno dichiarato di accettare quello predisposto dal Comune rispettivamente: la ditta LF Costruzioni s.r.l. con comunicazione prot. n.14020 del 07.03.2017 e la ditta Brussi Costruzioni srl con comunicazione prot. 14793 del 09.03.2017.

TUTTO CIÒ PREMESSO

volendo le parti tradurre in atto formale i termini dell'appalto, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il comune di Jesolo, come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta, come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di contratto sono i lavori di

sistemazione viabilità villaggio Ciano a Cortellazzo, identificati con codice il codice identificativo gara (cig 6538880679) e il codice unico di progetto (cup F24E15000520004).

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate:

A) negli elaborati progettuali approvati con delibera di giunta comunale n. 295 del 25.10.2016 e che consistono in:

- A02 - Relazione generale
- B01 - Relazione strutturale impianto fognario e calcoli esecutivi
- B02 - Relazione idrologico idraulica e calcoli esecutivi
- B03 - Relazione specialistica illuminazione pubblica
- B04 - Progetto illuminotecnico e calcoli esecutivi
- B05 - Relazione impianti acquedottistici
- E - Piano di manutenzione dell'opera
- F01 - Piano di sicurezza e coordinamento
- F02 - Fascicolo dell'opera
- F03 - Quadro di incidenza della manodopera
- G01 - Computo metrico estimativo
- G02 - Computo metrico
- G03 - Lista delle categorie e forniture
- G04 - Quadro economico
- H - Cronoprogramma
- I - Elenco prezzi

- | | |
|---|--|
| - L01 - schema di contratto | |
| - L02 - capitolato speciale d'appalto | |
| - CS1 - estratto di prg - estratto di mappa - planimetria | |
| - CS 2 - stato di fatto - rilievo topografico | |
| - CS3 - stato di progetto - opere architettoniche | |
| - CS4 - stato di progetto - via Asmara | |
| - CS5 - stato di progetto - via Amba Alagi | |
| - CS6 - stato di progetto - via Adua | |
| - CS7 - stato di progetto - via Asmara verso via Massaua | |
| - CS8 - stato di stato di progetto - nuove piantumazioni | |
| - CS9 - stato di progetto - particolare passi carrai via A- | |
| smara e Amba Alagi | |
| - CS10 - stato di progetto - particolare passaggio pedonale | |
| via Asmara e Amba Alagi | |
| - CS11 - stato di progetto - particolare marciapiede via Adua | |
| attraversamento pedonale | |
| - CS12 - stato di progetto - particolare marciapiede via Adua | |
| passo carraio | |
| - CS13 - stato di progetto - particolare marciapiede via Amba | |
| Alagi doppio senso | |
| - CS14 - stato di progetto - particolari costruttivi | |
| - CS15 - stato di progetto - sezioni tipo via Asmara | |
| - CS16 - stato di progetto - sezioni tipo via Amba Alagi | |
| - CS17 - stato di progetto - sezioni tipo via Adua | |
| - CI1 - stato di progetto - nuovo impianto idrico | |

- CF1 - planimetria reti idrauliche bacino sud
- CF2 - planimetria reti idrauliche bacino nord
- CF3 - planimetria sottoservizi est-ovest
- CF4 - planimetria sottoservizi nord-sud
- CF5 - planimetria rete idrica bacino sud
- CF 6 - planimetria rete idrica bacino nord
- CF7 - profili longitudinali acque meteoriche 1
- CF8 - profili longitudinali acque meteoriche 2
- CF9 - profili longitudinali acque nere
- CF10 - particolari costruttivi
- CF11 - impianto di sollevamento
- CF12 - sezioni
- CF13 - schema quadro elettrico impianto di sollevamento
- CE1 - sottoservizi enel via Asmara
- CE2 - sottoservizi enel via Amba Alagi
- CE3 - sottoservizi enel via Adua
- CI1 - impianto illuminazione pubblica via Asmara
- CI2 - impianto illuminazione pubblica via Amba Alagi
- CI3 - impianto illuminazione pubblica via Adua e tratto via Asmara e Amba Alagi
- CI4 - particolari costruttivi illuminazione pubblica
- CI5 - impianto illuminazione pubblica schema elettrico quadri
B) nell'offerta tecnica presentata dalla ditta per la parte- cipazione alla gara, prot. 562 del 05.01.2017.

Le parti dichiarano di aver firmato digitalmente in precedenza i succitati elaborati progettuali, approvati con delibera di giunta comunale del 25.10.2016 n. 295, formati su supporto digitale, ad eccezione dell'elaborato "F01 - piano di sicurezza e coordinamento" allegato al presente contratto che verrà sottoscritto unitamente allo stesso.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori la ditta si impegna a garantire la perfetta osservanza delle condizioni di gara relative all'esecuzione dell'appalto e contenute: nel succitato progetto, nei documenti di gara redatti dal Comune e in quelli presentati dalla ditta.

Il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Comune è allegato al presente contratto sub 2) quale parte integrante e sostanziale dello stesso. La ditta mandataria e la ditta mandante si obbligano a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione i propri piani operativi di sicurezza ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. 09.04.2008 n. 81. Salve le più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti nel tempo, il mancato rispetto della presente disposizione costituisce grave inadempimento della ditta.

Le parti dichiarano che tutti i documenti citati nel presente articolo, devono essere considerati parte integrante del presente contratto.

Di tutti i succitati documenti, compresi gli elaborati grafici

di progetto, viene omessa la lettura per espressa volontà

delle parti, le quali dichiarano di averne in precedenza presa cognizione.

Art. 2 - La ditta conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, degli elaborati di progetto, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell'intervento.

La ditta non potrà pertanto eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Art. 3 - L'importo dei lavori assunti dalla ditta è stabilito in complessivi € 1.366.104,73 (euro unmilione trecentosessantaseimila centoquattro/73) oneri per la sicurezza compresi, oltre all' I.V.A., di cui € 1.346.104,73 (euro unmillionetrecentoquarantaseimilacentoquattro/73) per lavori, in conseguenza del ribasso percentuale del 21,855% (ventuno/855 per cento) offerto dalla ditta sull'importo a base di gara ed € 20.000,00 (euro ventimila/00) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso). I lavori relativi alla parte a misura

sono eseguiti ai prezzi unitari (al netto degli oneri per la sicurezza), indicati nell' offerta della ditta formulata nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera. I lavori relativi alla parte a corpo, sono eseguiti al prezzo complessivo indicato nella lista delle categorie delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera; tale importo, determinato a corpo (oneri per la sicurezza esclusi), è fisso e invariabile.

Il valore del contratto, ai fini dell'iscrizione al repertorio degli atti rogati dal segretario comunale, è pari ad € 1.366.104,73 (euro unmilione trecentosessantaseimila centoquattro/73).

Art. 4 - La consegna dei lavori avverrà entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data di stipula del contratto. Il tempo utile per dare ultimati i lavori, come risultante dall'offerta della ditta, sarà di giorni 225 (giorni duecentoventicinque) successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna, per la quale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 12 del capitolato speciale di appalto.

La ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dalla ditta, ai sensi dell'art. 43,

comma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm., ferme

restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione dei lavori è soggetta ai controlli stabiliti dalla vigente normativa e dal capitolato speciale d'appalto, tra i quali : 1. controlli di tipo organizzativo (verifica delle procedure e della corretta organizzazione del cantiere); 2. controlli di qualità (verifica delle forniture e della qualità dei lavori); 3. controlli di sicurezza (rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale di appalto, sarà applicata, a carico della ditta, una penale giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, pari a € 1.366,10, (euro milletrecentosessantasei/10) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste dall'art. 108, commi 3 e 4, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

L' ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto dal Comune alla ditta, in occasione del pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale.

Art. 6 - I pagamenti in acconto in corso d'opera, secondo quanto disposto dall'art. 20 del capitolato speciale di appalto, saranno corrisposti alla ditta mandataria ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano, al netto delle ritenute, un importo non inferiore a € 300.000,00, (euro trecentomila/00). In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza.

Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati dall'art. 47 del capitolato speciale d'appalto. È facoltà del Comune richiedere prima del collaudo la consegna parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà ad un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Comune, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 235 del d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm., sarà effettuato entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dall' avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma,

del codice civile.

Art. 7 - La ditta dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell' art. 3, legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia", è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig 6538880679) e il codice unico di progetto (cup F24E15000520004). Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.

La ditta mandataria dichiara che i conti correnti di cui al precedente comma, dedicati al presente contratto, sono i seguenti: IBAN [REDACTED] - [REDACTED]

[REDACTED] - [REDACTED], sui quali può operare in nome e per conto della ditta il sign. Paccagnan Luca.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il presente contratto, verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con accredito

sui succitati conti correnti.

Le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune, possono essere ricevute, riscosse o quietanzate per la ditta dal sign. Paccagnan Luca.

La ditta mandataria è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 nei pagamenti effettuati verso la mandante.

Art. 8 - La Ditta appaltatrice si obbliga: a) a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della ditta, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se la ditta aggiudicataria è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la ditta si obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di la-

voro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori. La ditta si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Ditta è responsabile della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto o il subappalto non sia autorizzato. Restano in ogni caso impregiudicate le sanzioni previste dalla normativa per i casi di subappalto non autorizzato.

Art. 9 - Ai fini dell'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, si dà atto che la ditta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti opere: noli a caldo e opere ascrivibili alle categorie OG6, OG3, OG10, OG12, OS10 e OS24. La ditta potrà pertanto richiedere il subappalto nei limiti e con le modalità di legge.

Ai sensi dell' art. 3 comma 9 della legge 13.08.2010, n. 136

a ditta, avvalendosi di contratti di subappalto, è obbligata ad inserire, nei contratti medesimi, la seguente clausola

Il Comune verifica l'inserimento della precedente clausola nel contratto di subappalto, che la ditta ha l'obbligo di depositare presso la stazione appaltante entro il termine di cui all' art. 105, comma 7, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50.

Art. 10 - La ditta è tenuta ad assicurare che, nell'esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

La ditta rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare ai dipendenti impiegati, tutte le vigenti norme in ma-

teria di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro in
genere, con particolare riferimento al d.lgs. 09.04.2008, n.

81

La ditta dovrà inoltre produrre, prima dell'inizio dei lavori,
gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle e-
ventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani
saranno messi a disposizione delle autorità competenti pre-
poste alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

La ditta sarà responsabile del rispetto dei piani e del co-
ordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attra-
verso il proprio direttore tecnico di cantiere.

Art. 11 - Qualora si verificchino danni ai lavori provocati da
cause di forza maggiore, la ditta deve farne denuncia al di-
rettore dei lavori entro il termine di cinque giorni da quello
del verificarsi del danno. Nel caso in cui il Comune, a se-
guito della procedura di cui all'art. 54 del capitolato spe-
ciale di appalto, riconosca il ricorrere della fattispecie
citata al precedente periodo, provvede ad accollarsi l'onere
del 30 % (trenta per cento) dell'importo dei danni.

Art. 12 - Le parti dichiarano che il comune di Jesolo con
delibera di giunta comunale del 19.1.2016, n. 2 ha recepito il

sottoscritto in data 07.09.2015, tra i Prefetti del Veneto, la regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'URPV e si obbligano a rispettarlo, dichiarando di averne preso conoscenza mediante precedente lettura e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune: <http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione>. In particolare si obbliga a rispettare il divieto di subappalto a favore di ditte già partecipanti alla medesima gara, previsto all'art. 2, penultimo capoverso del suddetto protocollo di legalità. La ditta si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato con delibera di giunta comunale n. 5 del 26.01.2016 e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238>.

Art. 13 - Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria n. M11650633 del 16.02.2017 prestata dalla compagnia assicuratrice Itas Mutua - attraverso Nordest Insurance Broker S.r.l. di Treviso per l'importo di € 150.271,52, (euro centocinquantamiladuecentosettantuno/52), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Comune accetta altresì la polizza di assicurazione n. 900000782 del 22.02.2017 prestata dalla compagnia assicuratrice Axa Assicurazioni S.p.A., attraverso Nordest Insurance Broker S.r.l di Treviso, a garanzia dei danni subiti dal Co-

mune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i seguenti massimali/somme assicurate: a) per danni alle opere in esecuzione pari all'importo di € 1.366.104,73, (diconsi euro unmilionetrecentosessantaseimilacentotrentaquattro/73); b) per danni alle opere preesistenti per un importo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); c) per danni per demolizione e sgombero per un importo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); d) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La ditta resta comunque responsabile nei confronti del com-
mittente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 codice civile.

Art. 14 - La ditta è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza
e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del
Comune non limitano o riducono tale piena incondizionata re-
sponsabilità.

La ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il

Comune che le persone che lo rappresentano.

Art. 15 - Con riferimento all'art. 108, commi 3 e 4 del d.lgs.

18.04.2016 n. 50, le parti concordano che le seguenti fatti-specie sono considerate, per espresso accordo, grave inadempimento: -il mancato rispetto da parte della ditta dell'ordine di servizio; -il grave ritardo nell' ultimazione dei lavori, laddove si superi il 10% del tempo utile di cui all'art. 4 del presente contratto.

Art. 16 - Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Venezia. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

In caso di antinomia tra le condizioni contenute nei documenti di cui all'art. 1 con le disposizioni del presente contratto, prevalgono quelle del presente contratto.

Art. 17 - Per effetto del presente contratto la ditta elegge domicilio presso la sede municipale del Comune, in premessa meglio individuata.

Art. 18 - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto (imposta di registro, diritti di rogito, imposta di bollo, ecc.) sono a carico della ditta. La ditta dichiara di aver effettuato il pagamento delle suddette spese mediante bonifico bancario a favore del Tesoriere comunale in data 24.03.2017. A tale proposito le parti stabiliscono che, ul-

teriori importi rispetto a quelli versati, che fossero richiesti dall'agenzia delle entrate in relazione al presente contratto, saranno pagati dalla ditta al Comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta attestante tale circostanza.

Art. 19 - Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 26.04.1986, n.131 e ss.mm., si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del d.P.R. 26.10.1972, n. 642, come modificato dal d.m. 22.02.2007.

Art. 20 - Il Comune dichiara che, con riferimento al d.lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm., "titolare" del trattamento dei dati conferiti dalla ditta è il comune di Jesolo, con sede a Jesolo, in via Sant'Antonio, 11 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del trattamento è Francesco Pucci, segretario comunale, mentre per quanto riguarda l'esecuzione della prestazione e la liquidazione delle spettanze è Renato Segatto, dirigente dell'Area lavori pubblici e urbanistica, e per ciò che attiene i mandati di pagamento è Massimo Ambrosin, dirigente del settore finanziario e sviluppo economico.

Art. 21 - Per quanto non previsto nel presente contratto e

negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e norme e provvedimenti ad esso collegati, al d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm. per la parte ancora vigente, al codice civile, alla normativa sulla contabilità generale dello stato e al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. lavori pubblici 19.4.2000, n.145, le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Art. 22 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta.

Art. 23 - Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall' art. 1341 del codice civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Art. 24 - Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, d.lgs.

18.04.2016 n. 50 e degli articoli 20 e 21 d.lgs. n. 7.3.2005,

n. 82 e ss.mm., è stato scritto da un dipendente comunale di

mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Richiesto dalle parti contraenti, io ufficiale rogante ho dato

lettura alle stesse del presente contratto, mediante l'uso ed

il controllo personale degli strumenti informatici, le quali,

a mia richiesta, lo hanno riconosciuto conforme alla loro

volontà come sopra espressa.

Dopo di che le parti contraenti, con me ed in mia presenza, lo

sottoscrivono con la firma digitale di cui all' art. 1, comma

1, lettera s) d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.

Dichiaro io ufficiale rogante che, prima di apporre la mia

sottoscrizione in presenza delle parti, ho verificato che i

certificati di firma utilizzati dalle stesse sono ad oggi

validi.

Il dirigente (Renato Segatto)

La ditta (Luca Paccagnan)

Il segretario comunale (Francesco Pucci)